

CCLXX SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI' 20 GIUGNO 1973

Presidenza del presidente CONTU

I N D I C E**Disegno di legge: «Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola». (197) (Discussione e approvazione):**

PISANO, relatore 6982

SPANNO, Assessore alle finanze, artigianato, cooperazione e sport 6983

ZUCCA 6983

TUFANI 6987

(Votazione segreta) 6990

(Risultato della votazione) 6990

Interrogazione (Svolgimento):

PUDDU, Assessore all'agricoltura e foreste 6970

MADDALON 6971

Proposta di legge: «Norme per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente la situazione di asili nido comunali» (225) e disegno di legge: «Norme per la costruzione, la gestione il controllo degli asili nido nella Regione sarda» (238) (Continuazione della discussione e approvazione di un testo unificato).

USAI 6972

ZUCCA 6972

SODDU, Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione 6972

(Votazione segreta) 6990

(Risultato della votazione) 6990

*La seduta è aperta alle ore 18 e 15.**MEDDE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.***Svolgimento di interrogazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione Melis G. Battista (P.C.I.) - Maddalon - Schintu - Orrù all'Assessore all'agricoltura e foreste sui gravi disagi derivanti dalla frequente mancanza di carburanti agricoli. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

«per sapere se gli risulta che negli ultimi tempi è diventata piuttosto frequente la mancanza di carburanti agricoli a tasso agevolato, che viene utilizzato per i motori agricoli (trattori, motopompe, motocoltivatori eccetera), la cui assenza dal mercato arreca seri intralci ai lavori agricoli e gravi danni ai coltivatori. Se non ritenga indicativo, dal modo di procedere della economia sarda, il fatto che la indisponibilità dei carburanti agricoli si verifica nello stesso momento in cui aumentano e si estendono nell'Isola gli stabilimenti petrolchimici e l'impegno finanziario del potere pubblico nel settore. I sottoscritti chiedono di conoscere che cosa si propone di fare l'Assessore per evitare il ripetersi di tale inconveniente e per assicurare il normale rifornimento dei carburanti agricoli a tutti i centri di distribuzione dell'Isola». (1044)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PUDDU (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ringrazio anzitutto i colleghi interroganti che mi offrono l'occasione di affrontare un tema così scottante e di viva attualità per il mondo contadino sardo. Dico subito che l'Assessorato ha sempre seguito con molta attenzione lo svolgersi dei rifornimenti di carburanti agricoli, anche perchè collegato alla meccanizzazione, che rientra nella politica di razionalizzazione del settore, anche al fine della competitività della produzione. E' pertanto al corrente della situazione venutasi a creare in seguito alla limitata disponibilità di carburanti e non ha trascurato di intervenire al riguardo.

Fin dal marzo del corrente anno ci siamo interessati presso l'U.M.A. di Cagliari perchè l'afflusso di carburante fosse più sollecito e più costante. Tale intervento portava all'assicurazione da parte della presidenza nazionale della stessa U.M.A. di « avere interessato — come peraltro comunicato con telegramma in data 28 marzo corrente anno — il Sottosegretario Jazzelli ed il Ministro dell'industria, che a loro volta assicuravano di essere intervenuti presso l'Unione petroliera e le compagnie petrolifere interessate ». Altro intervento è stato svolto nell'aprile del corrente anno presso le dogane dell'Isola che, in seguito allo sciopero, impedivano l'approvvigionamento del carburante, e anche in questo caso la questione si risolse favorevolmente.

Nel contempo, però, perdurando la situazione di disagio, l'Assessorato interessò il Ministero dell'industria e quello dell'agricoltura che con foglio n. 50183 del 30 marzo faceva presente di « aver ripetutamente segnalato le carenze verificatesi nell'approvvigionamento di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo al Ministro dell'industria e commercio, unico competente nella materia, sollecitando l'adozione di opportuni provvedimenti al riguardo ». Il predetto dicastero ha, a sua volta, fatto conoscere al Ministero dell'agricoltura che tutte le segnalazioni pervenute sono state oggetto di immediato intervento, al fine di sollecitare il ripristino, nel più breve tempo possibile, della regolarità dei rifornimenti.

Purtroppo, essendo la situazione nel frattempo peggiorata anche per le note vicende internazionali, questo Assessorato si rivolgeva alla Presidenza della Giunta ed all'onorevole Assessore all'industria per far presente come, esaminata la situazione, la carenza fosse imputabile ai quantitativi insufficienti che le raffinerie sarde riservano ai produttori agricoli dell'Isola, preferendo collocare i prodotti sui mercati esteri più remunerativi, stante la lievitazione dei costi del greggio.

Si fa rilevare inoltre che interventi diretti sulle società petrolifere, da parte delle associazioni di categoria, non hanno sortito risultati positivi, sebbene la richiesta di circa 40.000 tonnellate annue, cioè il fabbisogno annuale per la Sardegna, di gasolio, petrolio e benzina agricola, risulti quantitativamente modesto rispetto alla produzione delle stesse società. Riteniamo peraltro che le società petroliere, avendo beneficiato anche degli incentivi regionali per la realizzazione degli impianti, dovrebbero non disattendere le legittime attese dei produttori agricoli sardi anche per le richieste ritenute « marginali ».

Si è reso, pertanto, indilazionabile un deciso intervento dell'Amministrazione regionale sulle società petrolifere operanti nell'Isola — SARAS, ESSO, SHELL ed AGIP — al fine di garantire la regolare, continua disponibilità dei carburanti agricoli presso i propri depositi costieri. La Presidenza della Giunta interveniva immediatamente presso le compagnie petrolifere insistendo sulla necessità di regolarizzare la situazione ed evitare che l'agricoltura ne risentisse nei momenti più delicati della sua attività. I risultati di tale intervento sono contenuti, per oggi, nel telegramma del 12 corrente mese inviato all'Amministrazione regionale dalla ESSO italiana, nel quale è detto: « Riferimento suo tele sottoscritta precisa che sta svolgendo ogni massimo sforzo per regolarizzare rifornimento carburanti agricoli Regione Sarda stop Primi cinque mesi corrente anno scrivente ha consegnato tonnellate 3.570 carburanti agricoli con incremento rispetto stesso periodo scorso anno del 10,6 per cento stop Per quanto concerne mese giugno si sta vivamente attivando perchè malgra-

do difficoltà logistiche connesse rifornimenti via mare costieri sia possibile far fronte at consegne per lo meno in misura identica at consegne effettuate stesso mese scorso anno ».

Questo Assessorato, tuttavia, non ritenendosi soddisfatto e tranquillo, non mancherà di seguire ancora il problema sino alla sua completa definizione, non solo nel senso che il carburante sia messo a disposizione delle categorie interessate, ma anche nel senso che ne venga costantemente assicurata la fornitura da parte delle società petrolifere locali, che avendo beneficiato di notevoli contributi dell'Amministrazione regionale e vantando rilevanti lavorazioni di petrolio grezzo, devono sentire anche il dovere di non far mancare alla Sardegna ed alla sua economia agricola il carburante necessario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maddalon per dichiarare se è soddisfatto.

MADDALON (P.C.I.). Signor Presidente, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, noi prendiamo atto delle comunicazioni dell'Assessore, pur tenendo conto che il problema è tuttora aperto, e raccomandiamo all'Assessore all'agricoltura e alla Giunta regionale di seguire da vicino questo problema. Non v'è dubbio che la mancanza di carburanti non è casuale, ma rientra nel gioco messo in atto da parte dei gruppi finanziari dei monopoli petroliferi per ottenere un aumento del prezzo dei carburanti. Questa è la reale motivazione, che tende ad aumentare i costi di produzione del carburante in questo modo e che ha riflessi più generali su tutta l'attività dell'agricoltura e nello stesso tempo dei fertilizzanti ad essa necessari. Si vogliono così scaricare sui produttori e sui consumatori gli ulteriori, maggiori profitti che le società intendono realizzare.

La cosa assurda è che la mancanza di petrolio si verifica in Sardegna, dove da una decina d'anni operano due grossi poli industriali petroliferi; nonostante abbiano avuto, come ha detto l'onorevole Assessore, incentivi della Regione, il petrolio va fuori dall'Isola e non vie-

ne utilizzato neppure per quel fabbisogno limitato della nostra agricoltura. Per questi motivi noi prendiamo atto delle dichiarazioni dell'Assessore, raccomandando nuovamente che segua da vicino questo problema, che riteniamo di estremo interesse per l'Isola.

Continuazione e fine della discussione e approvazione di un testo unificato della proposta di legge: «Norme per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente la situazione di asili nido comunali» (225), e del disegno di legge: «Norme per la costruzione, la gestione il controllo degli asili nido nella Regione sarda». (238)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione di un testo unificato della proposta di legge numero 225 e del disegno di legge numero 238.

Ricordo che nella seduta di stamattina era stata sospesa la discussione dell'articolo 3. Nel riprenderla, comunico che a questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale, a firma Campus - Usai- Isola. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

« Articolo 3: "L'Assessorato all'igiene e sanità, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, formula: a) il Piano quinquennale degli asili-nido comprendente gli interventi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e gli interventi integrativi ed aggiuntivi di cui alla presente legge nonché quelli che possono essere previsti e compresi da altre forme di finanziamento ordinario e straordinario statale e regionale; b) il programma esecutivo annuale di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, comprendente la graduatoria dei Comuni che hanno richiesto il finanziamento; c) il programma esecutivo annuale degli interventi integrativi, aggiuntivi e straordinari previsti nel Piano quinquennale; d) il programma dei corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale degli asili-nido; e) idonei programmi di coordinamento della attività svolta dagli Enti operanti nel settore dell'assistenza all'infanzia nel territorio della Regione" ». (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Usai per illustrare questo emendamento.

USAI (P.C.I.). Si trattava di adeguare l'articolo 3 all'ordine del giorno che abbiamo approvato stamane. Il contenuto dell'articolo 3 nel testo licenziato dalla Commissione era coerente alla legge nazionale n. 1044, senonchè l'ordine del giorno approvato stamane dal Consiglio ha posto il problema di allargare l'ambito di intervento della Regione. E' stato previsto allora, oltre che quello integrativo dello Stato, un intervento aggiuntivo, per ampliare la possibilità di intervento regionale per la costruzione e la gestione di asili-nido.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Mi soffermo sul punto c) dell'emendamento (del punto a, anche se espresso in forma abbastanza generica, si può comprendere tutto) che tratta il programma esecutivo annuale degli interventi integrativi, aggiuntivi e straordinari previsti dal piano quinquennale.

SODDU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione. Effettuato.

ZUCCA (Indip.). Bisogna stare attenti, perchè quando si parla di interventi integrativi, automaticamente si pensa a contributi integrativi di quelli che lo Stato dà ai singoli Comuni. La Regione fa un piano quinquennale; c'è il piano principale (quello fatto coi fondi dello Stato); c'è il riferimento al punto b) (il programma esecutivo); e fin qui niente da eccepire. Poi c'è il programma quinquennale integrativo fatto dalla Regione o con i soldi del bilancio ordinario o con altri fondi speciali e così via. Ora, il punto c) è molto equivoco secondo me (dirò lo stesso anche per l'articolo 3 bis), perchè parla del « programma esecutivo annuale degli interventi integrativi ». Sarebbe meglio dire: « degli interventi previsti nel piano quinquennale integrativo di quello presentato dallo Stato ».

Questo è il significato di quanto voglio dire; potremmo altrimenti avere delle noie con la Corte dei Conti al momento di fare i decreti. Questa stessa questione si riproporrà al punto 2) dell'articolo 3 bis, dove ancora una volta si commette l'errore di dire: « gli eventuali contributi integrativi ». I contributi integrativi presuppongono un contributo principale, integrativo, quindi, del contributo statale, ma sempre per « quel » Comune, però. In sostanza, è la stessa forma che avete adoperato stamattina, e ad essa è diretta la mia osservazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione, per chiarire la portata della dizione.

SODDU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione. E' possibile che sorga qualche malinteso, e allora o togliamo la parola « integrativa », e quindi ci rimane un programma aggiuntivo straordinario; altrimenti è giusto che sia anche ipotizzato che un asilo possa costare più di 40 milioni, come previsto dalla legge nazionale, e che quindi noi integriamo con fondi regionali. Io non direi che occorra fare un piano separato: per quanto riguarda il piano quinquennale, io lo vedo unitario e credo che sia anche una garanzia, questa visione globale unitaria.

Nel piano abbiamo anche detto cosa dobbiamo comprendere: gli interventi previsti dalla legge statale, gli eventuali interventi integrativi e aggiuntivi di cui alla presente legge, nonchè quelli che possono derivare eccetera, eccetera. Cioè, veramente, abbiamo allargato il campo fino a prevedere che col Piano di rinascita o con altri fondi comunque reperiti si possa addirittura incrementare la disponibilità per gli asili nido e prevedere tutto dentro il piano quinquennale. Però, a questi interventi che sono dentro il piano quinquennale, bisogna dare specificazione esecutiva, e allora io devo per forza di cose presentare il programma previsto dalla legge nazionale e lo faccio come è detto alla lettera a). C'è poi

un programma esecutivo annuale, che contempla diversi interventi. Ci può essere un intervento integrativo, nel senso che integra gli stanziamenti destinati agli asili previsti nel programma che faccio per la legge nazionale (per esempio, a Cagliari un impianto invece di costare 40 milioni ne costa 80. Io dico: « Invece di farne due, ne faccio uno di maggiore dimensione, e gli do una integrazione »). Poi ce ne può essere qualcuno interamente finanziato da noi, e in quel caso si tratta di intervento « aggiuntivo e straordinario ».

A questo punto non capisco in che cosa possa nascere il malinteso, e in ogni caso ci sono gli atti preparatori che potrebbero servire a chiarire. Ma, poi, una volta che nel Piano abbiamo descritto gli interventi, io credo che le specificazioni del Piano siano determinate chiaramente. Se non ci fosse il piano quinquennale, io avrei le stesse preoccupazioni del collega Zucca. Ma avendo premesso un discorso globale in cui c'è il riferimento ai singoli interventi e dovendo poi, da questo intervento globale, tirar fuori il programma esecutivo, io credo che questa formulazione (che può essere migliorata e poteva essere formulata meglio, ma abbiamo avuto il tempo che abbiamo avuto) non sia così equivoca, penso anzi che possa andar bene. Se manca qualcosa, a mio giudizio manca qualcosa d'altro, che abbiamo tralasciato dandolo per ovvio, per esempio l'approvazione dei programmi da parte della Giunta. Non c'è scritto, ma è sottinteso che questi programmi devono essere approvati da qualcuno.

PRESIDENTE. Siamo allora d'accordo che la parola « integrativi » viene ad essere intesa nell'accezione che testé ha illustrato l'Assessore. Questo significa che agli atti rimane sempre l'interpretazione data dall'Assessore.

Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip). Forse per l'articolo 3 la questione può essere superata perché c'è il riferimento agli interventi integrativi della let-

tera a). Molto più pericolosa mi sembra la dizione dell'articolo 3 bis, che poi vedremo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 3 bis è stato presentato un altro emendamento, aggiuntivo, a firma Campus Usai - Isola. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

«Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo 3 bis "In esecuzione ai Piani ed ai programmi di cui all'articolo precedente, l'Assessore regionale all'igiene e sanità, con proprio decreto, è autorizzato a concedere ai Comuni e ai Consorzi di Comuni: 1) i contributi previsti dall'articolo 1, 4° comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044; 2) gli eventuali contributi integrativi indicati nei Piani e nei programmi di cui all'articolo 3 della presente legge per:

a) la costruzione, l'impianto, l'arredamento, la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria di asili-nido da costruirsi o costruiti con i requisiti richiesti dalla presente legge;

b) La manutenzione straordinaria, l'ampliamento ed il miglioramento degli asili-nido, costruiti con i requisiti richiesti dalla presente legge;

c) l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla presente legge, e contributi per la gestione, il funzionamento, l'arredamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'ampliamento ed il miglioramento di quelli che già rispondono ai requisiti richiesti dalla presente legge; 3) contributi agli Enti pubblici abilitati allo svolgimento di corsi di qualificazione, addestramento e specializzazione degli asili-nido di cui al punto d) dell'articolo 3 della presente legge. L'Assessorato regionale all'igiene e sanità è autorizzato a provvedere direttamente all'attuazione dei programmi di coordinamen-

VI LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

20 GIUGNO 1973

to di cui alla lettera e) dell'articolo 3 della presente legge". (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Usai per illustrare questo emendamento.

USAI (P.C.I.). A me pare che questo sia un articolo operativo, che dà all'Assessore la facoltà di emettere i decreti a favore dei Comuni. Piuttosto manca, al punto 2°), qualche parola. Invece che «gli eventuali contributi integrativi», si doveva dire «gli eventuali contributi integrativi, aggiuntivi e straordinari». Cioè mancano le parole «aggiuntivi e straordinari», per ricollegarli all'articolo 3. Quindi, o aggiungiamo «aggiuntivi e straordinari», oppure si toglie «integrativi» e si fa riferimento all'articolo 3.

PRESIDENTE. Forse è preferibile togliere la parola «integrativi». Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Io direi che, per meglio specificare (mi rifaccio alla formulazione dell'articolo precedente), anziché «gli eventuali contributi», bisognerebbe dire «contributi per gli eventuali interventi integrativi, aggiuntivi e straordinari». Mi pare molto più chiaro. Quindi aggiungerei le parole «per gli interventi aggiuntivi e straordinari» e lascerei «integrativi».

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, le dispiace formalizzare la sua proposta in un emendamento, dovendola poi sottoporre a votazione?

Intanto, per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento n. 2 e sulla modifica suggerita dall'onorevole Zucca, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

SODDU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione. La Giunta è favorevole all'accoglimento dell'emendamento con le modifiche testé suggerite dall'onorevole Zucca. Direi che nel testo c'è anche qualche piccolo errore formale, diciamo. Per esempio: alla lettera c), viene ripetuta la parola "contri-

buti", che possiamo togliere. Inoltre, all'ultimo punto, il terzo, là dove si parla di "contributi agli Enti pubblici abilitati allo svolgimento di corsi di qualificazione, addestramento e specializzazione", manca l'inciso "del personale" che è saltato nella scrittura. Per il resto, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, in pratica, per lo emendamento n. 2 bisogna fare quanto segue: innanzitutto al punto 2) sostituiremo la prima frase con l'emendamento che sta preparando l'onorevole Zucca e di cui daremo lettura tra breve! Una correzione formale andrà apportata al punto c), cancellando l'inciso "e contributi"; altra correzione bisognerà fare al punto 3), aggiungendo, dopo la parola "specializzazione", le parole "del personale".

Metto in votazione l'emendamento n. 2 nella dizione che ho testé letto al punto c) e al punto 3). Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza il preannunciato emendamento, sostitutivo parziale dell'emendamento n. 2, a firma Zucca - Usai - Cabras. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

«Al punto 2) dire: "i contributi per gli eventuali interventi integrativi, aggiuntivi e straordinari"». (6)

PRESIDENTE Chi approva questo emendamento alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEDDE, Segretario:

Art. 4

Le domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ed i contributi a carico dell'Amministrazione

zione regionale, di cui all'articolo precedente, debbono essere presentati dagli enti interessati all'Assessorato all'igiene e sanità entro il 30 aprile di ogni anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MEDDE, Segretario:

Art. 5

L'Assessore regionale all'igiene e sanità, sentita la Commissione consiliare competente, predispone annualmente il piano regionale degli asili-nido ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, stabilisce la graduatoria tra i Comuni che richiedono finanziamenti e formula i programmi dei corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale degli asili-nido.

I Comuni compresi nella graduatoria per i finanziamenti sono tenuti a presentare:

- a) progetto approvato dal Comune, in caso di lavori di costruzione di nuovi asili-nido e in caso di ampliamento e miglioramento di asili-nido che rispondano ai requisiti della presente legge. L'importo del progetto dovrà anche comprendere gli onorari per progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
- b) progetto approvato dal Comune in caso di lavori di adeguamento di locali già esistenti ai requisiti richiesti alla presente legge. L'importo del progetto dovrà anche comprendere gli onorari per progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
- c) preventivi e motivi di scelta per l'acquisto o il miglioramento di arredamenti, attrezzature ed apparecchiature;
- d) piano finanziario approvato dall'ente interessato, nei casi di richiesta di contributo per gestione, funzionamento e manutenzione;
- e) deliberazione dell'ente interessato contenente l'impegno ad assumere a proprio carico lo

onere della differenza di spesa eccedente il contributo regionale, nei casi in cui ai punti a), b) e c);

f) atto di vincolo trentennale con il quale lo ente interessato si obbliga a non distogliere dal previsto impiego l'opera oggetto del contributo, mediante apposita iscrizione nei registri immobiliari, per i casi di cui ai punti a) e b).

I progetti di cui ai punti a) e b) saranno revisionati a cura dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità ed approvati con decreto assessoriale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale, a firma Campus - Usai - Isola. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

«Il primo comma dell'articolo 5 è soppresso». (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Usai per illustrare questo emendamento.

USAI (P.C.I.). Il primo comma dell'articolo 5 è stato trasferito nell'articolo 3 che abbiamo approvato poco fa, per cui non occorre ripeterlo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

SODDU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 5, come risulta modificato dopo l'approvazione dello

emendamento soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MEDDE, Segretario:

Art. 6

Presso i Comuni interessati, è istituito un comitato per la gestione degli asili-nido composto da:

— il Sindaco del Comune o un suo delegato, che lo presiede;

— tre rappresentanti delle famiglie interessate eletti dal Consiglio comunale, con voto limitato a due nominativi;

— un rappresentante per ciascuna delle maggiori organizzazioni sindacali esistenti nel Comune, da nominarsi direttamente dalle organizzazioni stesse;

— un segretario, nominato dalla Giunta comunale.

Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sedute lo specialista in pediatria convenzionato con l'asilo-nido di cui si tratta, un assistente sociale, un ingegnere o la direttrice dell'asilo stesso.

Il Comitato rimane in carica per la durata di due anni ed è nominato con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MEDDE, Segretario:

Art. 7

Il Comitato comunale per gli asili-nido esprime parere annualmente:

1) sulla scelta del luogo di insediamento degli asili-nido, cui provvederà la Commissione di cui all'articolo 14 della legge 13 giugno 1958, n. 4;

2) sulla corrispondenza dei criteri psicopedagogici ed igienico-sanitari, da adottarsi o adottati nella gestione degli asili-nido nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato;

3) sulla gratuità del servizio o sull'ammontare delle rette normali o ridotte dei singoli asili nido;

4) sugli orari dei singoli asili-nido.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MEDDE, Segretario:

Art. 8

Nei Comuni in cui esistono più asili-nido è costituito un sottocomitato di gestione per ogni asilo-nido, formato da:

— il dirigente dell'asilo, che lo presiede;

— tre rappresentanti delle famiglie interessate.

Tale sottocomitato opererà sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MEDDE, Segretario:

Art. 9

In relazione alle esigenze locali, l'asilo-nido potrà funzionare per l'intero anno solare

VI LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

20 GIUGNO 1973

e per un massimo di 48 ore settimanali, limitatamente ai normali giorni lavorativi; l'orario di apertura potrà variare in relazione a tali esigenze.

Per il personale addetto agli asili-nido si applicano le norme vigenti in materia di lavoro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MEDDE, Segretario:

Art. 10

Gli asili-nido di nuova costruzione devono essere preferibilmente ubicati in posizione centrale rispetto al quartiere o all'abitato.

Il rapporto medio asili-popolazione è di un asilo ogni 1.000 abitanti.

Il fabbricato deve preferibilmente svilupparsi al solo piano terra e la sua capienza può variare da un minimo di 30 a un massimo di 60 bambini.

Dovranno essere previste distinte sezioni per lattanti e per divezzi, nel rapporto: 1 a 3 per lattanti e 2 a 3 per divezzi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MEDDE, Segretario:

Art. 11

Gli asili-nido dovranno essere dotati di personale qualificato, sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino.

In ciascun asilo nido, pertanto, presteranno servizio, oltre al personale generico necessario al buon funzionamento: almeno una puericultrice per ogni gruppo di sei bambini minori di 18 mesi ed almeno una puericultrice per ogni gruppo di 10 bambini dai 18 mesi ai tre anni.

Dette puericultrici dovranno avere conseguito il relativo diploma.

La direzione del servizio deve essere affidata ad un'assistente sanitaria diplomata.

Tutto il personale sarà assunto mediante pubblico concorso.

Per l'assistenza sanitaria, l'asilo-nido è tenuto a convenzionarsi con uno specialista in pediatria che effettuerà almeno due visite settimanali e, comunque, ogni qualvolta ne venga richiesto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MEDDE, Segretario:

Art. 12

La vigilanza igienico-sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali e, in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficio sanitario del Comune dove ha sede l'asilo-nido.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MEDDE, Segretario:

Art. 13

I rendiconti annuali relativi ai contributi di cui all'articolo 3 della presente legge saran-

VI LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

20 GIUGNO 1973

no trasmessi all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, per l'approvazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'erogazione del contributo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale, a firma Campus - Usai - Isola. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

« Articolo 13: "I contributi erogati ai Comuni ai sensi della presente legge, costituiscono, per i relativi Tesorieri, entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 171, comma 2°, del Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297" ». (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Usai per illustrare questo emendamento.

USAI (P.C.I.). Si tratta di snellire le procedure e quindi di sgravare l'Assessorato dell'incombenza burocratica del rendiconto. Abbiamo preferito seguire la strada che avevamo previsto nella legge numero 9, nel senso che i contributi vengono erogati ai Comuni e costituiscono per i relativi tesorieri entrate destinate all'attuazione della legge per gli asili-nido.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

SODDU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità, ecologia e informazione. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 4, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MEDDE, Segretario:

Art. 14

Fino a quando non sarà diversamente disposto, l'accoglimento dei bambini negli asili-nido, di cui alla presente legge, dovrà avvenire dando assoluta preferenza, nell'ordine:

1) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi o autonome che prestino la loro opera in località distanti oltre 4 chilometri dal proprio domicilio.

2) ai figli di lavoratrici vedove;

3) ai figli di lavoratrici il cui coniuge sia emigrato per motivi di lavoro;

4) ai figli di colone e mezzadre.

Ogni bambino, all'atto dell'accettazione in un asilo-nido, deve essere munito di un certificato medico, datato da meno di tre giorni, da cui risulti che esso non è affetto da malattie contagiose o che, trovandosi convalescente di una di tali malattie, ha superato il periodo della contagiosità.

Deve essere, inoltre, munito dei certificati relativi alle vaccinazioni già subite.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Suggestirei che al punto 2), se i proponenti sono d'accordo, venga aggiunto l'inciso «o nubili».

Mi pare una cosa giusta.

PRESIDENTE. Vuole formalizzare l'osservazione in un emendamento, onorevole Zucca? All'articolo 14, dunque, è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Zucca - Puggioni - Cabras. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

«Al punto 2), dopo la parola "vedove", dire: "o nubili"» (7)

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, l'emendamento si intende illustrato?

ZUCCA (Indip.). Sì.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

SODDU (D.C.), Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione. La Giunta si rimette al parere del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo Zucca e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MEDDE, Segretario:

Art. 15

Nell'esame e nell'accoglimento delle richieste avanzate — entro il 30 aprile di ogni anno — dai Comuni al fine di ottenere l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, la Regione terrà conto, in via prioritaria:

a) del tasso di occupazione generale dei lavoratori dipendenti da terzi e dell'incidenza dell'occupazione femminile sul totale dei lavoratori occupati dipendenti da terzi;

b) della concentrazione dell'occupazione femminile;

c) dell'occupazione femminile a carattere pendolare;

d) del grado di emigrazione e di immigrazione interne per lavorazioni a carattere stagionale;

e) delle revisioni di occupazione femminile per nuovi insediamenti industriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MEDDE, Segretario:

Art. 16

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1973, sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 15320 — «Contributi integrativi dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in favore di Comuni o consorzi di Comuni, per la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l'arredamento di asili nido; contributi ad asili-nido gestiti da enti locali per la gestione, l'arredamento, il funzionamento e la manutenzione ordinaria».

Capitolo 25330 — «Contributi integrativi dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in favore di Comuni o consorzi di Comuni, per la costruzione e l'impianto di nuovi asili nido e per la manutenzione straordinaria, l'ampliamento ed il miglioramento degli asili-nido comunali già esistenti; contributi ad asili-nido gestiti da enti locali, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla legge, per la manutenzione straordinaria, l'ampliamento ed il miglioramento».

Capitolo 25331 — «Fondo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato».

p. m.

A favore dei capitoli 15320 e 25330 è stornata dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio la somma di lire 300.000.000 ripartita come segue:

Capitolo 15320 L. 100.000.000

Capitolo 25330 L. 200.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15320, 25330 e 25331 del bilancio della Regione per l'esercizio 1973 ed ai capitoli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Campus - Usai - Isola, sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

MEDDE Segretario:

«Art. 16: "Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1973 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 15308 — «Spese dirette all'attuazione di programmi di coordinamento dell'attività svolta dagli Enti operanti nel settore della assistenza all'infanzia nel territorio della Regione». p. m.

Cap. 15322 — «Contributi integrativi dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 in favore dei Comuni o Consorzi di Comuni, per la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l'arredamento di asili-nido; contributi agli asili-nido gestiti da Enti locali per la gestione, l'arredamento, il funzionamento e la manutenzione ordinaria». Cap. 15323 — «Contributi per l'attuazione di un programma di corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale degli asili-nido». p. m.

Cap. 25330 — «Contributi integrativi dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in favore di Comuni e Consorzi di Comuni, per la costruzione e l'impianto di nuovi asili nido e per la manutenzione straordinaria, l'ampliamento ed il miglioramento degli asili-nido comunali già esistenti; contributi ad asili-nido gestiti da Enti locali, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla legge, per la manutenzione straordinaria, l'ampliamento ed il miglioramento». Cap. 25331 — «Fondo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato». p. m.

A favore dei capitoli 15322 e 25330 è stata dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio la somma di L. 300.000.000 ripartita come segue:

Cap. 15322 L. 100.000.000; Cap. 25330 L. 200.000.000. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15308, 15322, 15323, 25330 e 25331 del bilancio della Regione per l'esercizio 1973 e di capitoli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi». (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Usai per illustrare questo emendamento.

USAI (P.C.I.). Questo emendamento è conseguente all'approvazione dell'articolo 3, in quanto sono state riportate voci che non erano contenute nella proposta di legge licenziata dalla Commissione. In particolare, sono stati aggiunti il capitolo 15308 per le spese ed i programmi di coordinamento e il capitolo 15323 per i contributi per l'attuazione di un programma di corsi di addestramento professionale, che non erano contenuti, come ho detto, nella proposta di legge licenziata dalla Commissione.

PRESIDENTE. All'emendamento numero 5, or ora illustrato dall'onorevole Usai, è stato presentato un emendamento dalla Giunta. Sospendo brevemente la seduta per consentire la distribuzione del testo dell'emendamento annunciato.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 05, viene ripresa alle ore 19 e 10).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento a firma Soddu - Spano - Del Rio - aggiuntivo all'emendamento n. 5.

MEDDE Segretario:

«Alla fine del cap. 15308 aggiungere: "L. 5.000.000" ed alla fine del cap. 15323 aggiungere: "L. 10.000.000". Conseguentemente, dopo le parole: "a favore dei capitoli 15322 e 25330", aggiungere: "15308 e 15323" e modificare corrispondentemente la cifra del capitolo 15322 da: "100 milioni" a: "95 milioni" e quella del capitolo 25330 da: "200 milioni" a: "190 milioni"». (8)

(Brusio in aula)

PRESIDENTE. C'è troppo brusio... Vorrei pregare i colleghi di un po' di attenzione. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip). Vorrei fare due osservazioni. La prima è questa: è stato previsto che anche per l'anno in corso le domande dei Comuni debbano essere fatte entro il 30 aprile. E', bisogna dirlo, una norma transitoria, diversamente bisognerebbe aspettare il 30 aprile per iniziare a fare qualche cosa.

Seconda osservazione. Il capitolo 25330, «Contributi integrativi ecc.», ripete praticamente la dizione del 15322. Bisognerebbe dire «Contributi per gli interventi integrativi», oppure fare un capitolo a parte. E' stato fatto il capitolo 15322: «Contributi integrativi per la gestione, il funzionamento ecc.»; poi sono stati previsti i «Contributi integrativi per la costruzione ecc.»; e va bene; ma ci vuole anche un altro capitolo che preveda «Contributi per gli interventi integrativi e straordinari».

PRESIDENTE. Le dispiace, onorevole Zucca, formalizzare la sua proposta in un emendamento?

Si dia allora lettura dell'emendamento Zucca - Usai - Granese, aggiuntivo all'emendamento n. 5.

MEDDE, Segretario:

«Cap. 25331 — "Contributi per gli interventi integrativi e straordinari". p. m.» (9)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare lo onorevole Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione.

SODDU (D.C.), Assessore all'igiene e sanità, ecologia e informazione. La Giunta è favorevole all'emendamento sostitutivo totale, è naturalmente favorevole all'emendamento aggiuntivo n. 5, e infine lo è anche a quello dei colleghi Zucca, Usai e Granese.

Vorrei far osservare che la dizione del Cap. 15323: «Contributi per l'attuazione di un programma di corsi», bisognerebbe modificarla in: «Contributi per l'attuazione di corsi». Non sarà un programma, ma saranno diversi i programmi, man mano che gli asili andranno a-

vanti nelle costruzioni. Bisognerebbe, insomma, togliere la dizione «di un programma».

PRESIDENTE. Allora l'emendamento numero 5 si intende modificato. Precisamente, al capitolo 15323, dove si legge «contributi per l'attuazione di un programma di corsi», si legga invece «contributi per l'attuazione di corsi».

L'emendamento verrà messo in votazione con questa dizione.

Metto allora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 5, sostitutivo totale, nella dizione che ho testé illustrato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'allegato «A».

MEDDE, Segretario:

Allegato «A»

L'edificio deve essere dotato di ingresso, preceduto da porticato o pensilina; deposito di carrozzine; ambulatorio medico; uffici direzione; cucina per divezzi e personale dotata di dispensa; spogliatoio personale dimensionato sulla base di 1 assistente per ogni 10 divezzi, 1 assistente ogni 6 lattanti oltre 2 persone per il servizio di cucina, 2 per il servizio di lavanderia, due per la pulizia locali; detto spogliatoio deve essere dotato anche di proprio servizio igienico.

La lavanderia deve essere attrezzata anche con sterilizzatrice e articolata in lavaggio, stileria-guardaroba, magazzino per materiali di consumo, refettorio personale da servire su due turni, spogliatoio bambini.

VI LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

20 GIUGNO 1973

La sezione lattanti dovrà essere separata dal resto dei locali a mezzo di ambiente filtro o dovrà essere articolata sui seguenti locali una o più stanze attrezzate con non più di 6 culle e precedute da ambiente cure neonato dotato di bagnetto e tavolo fasciatoio; stanza giochi, stanza allattamento; lactarium attrezzato, cucinetta pappe, ambiente per vuotatoio; ripostiglio aereato per deposito attrezzi pulizia servizi igienici per il personale.

La sezione divezzi dovrà comprendere uno o più ricreatori per 20 bambini cadauno; un refettorio; una stanza di riposo; un ambiente per vuotatoio e lavaggio vasetti; un locale con 8 WC ad acqua corrente; un locale con lavabi, un bagnetto e 3 doccette.

I locali destinati ad accogliere i bambini devono essere ad aria condizionata, gli altri locali devono essere riscaldati a termosifone.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato «A», lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'allegato «B».

MEDDE, Segretario:

Allegato « B »

Tabella superfici minime.

locali	Sup. minime
Ingresso	mq. 10 ÷ 15
Deposito carrozzine	mq. 9
Ambulatorio medico	mq. 12
Ufficio	mq. 12
Spogliatoio bambini	mq. 15
Cucina	mq. 15 ÷ 20
Dispensa	mq. 5 ÷ 6
Spogliatoi personale	mq. 9 ÷ 14
Lavanderia	mq. 12 ÷ 15
Guardaroba stireria	mq. 12
Magazzino	mq. 10
Refettorio personale	mq. 10 ÷ 12
Stanza cure neonato	mq. 11 ÷ 12
Stanza culle neonato	mq. 6
Stanza giochi	mq. 12
Stanza allattamento	mq. 9

Cucinetta pappe	mq. 8
Lactarium	mq. 12
Vuotatoio	mq. $2,5 \div 3$
Ripostiglio attrezzatura pulizia	mq. $2 \div 2,5$
Ricreatorio divezzi	mq. 50
(2 mq./bambino)	
Refettorio (0,7 mq./bambino)	mq. $28 \div 35$
Stanza riposo	
(0,7 mq./bambino)	mq. 35
Vuotatoio	mq. 6
Locale per WC	} mq. $25 \div 30$
Locale lavabi e bagni	
Corridoi: il 20% della superficie totale	

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato «B», lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sul testo unificato che abbiamo testé discusso, avrà luogo al termine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola». (197)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola», relatore l'onorevole Pisano.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano, relatore.

PISANO (D.C.), relatore. Signor Presidente, io mi rimetto alla relazione scritta, perché mi pare che in essa siano stati ben chiariti gli emendamenti e i motivi per i quali detti emendamenti sono stati apportati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato, cooperazione e sport.

SPANNO (D.C.). *Assessore alle finanze, artigianato, cooperazione e sport.* La Giunta non ha molto da aggiungere. Deve soltanto compiacersi dell'unanimità con la quale la Commissione ha approvato il testo e accolto le finalità che la Giunta medesima intendeva raggiungere.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 1

Allo scopo di favorire e potenziare l'attività cooperativa nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso uno o più Istituti di credito un «Fondo di rotazione per la cooperazione agricola» destinato alla concessione del credito di esercizio a tasso agevolato.

Per l'amministrazione del fondo di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale e per essa l'Assessore alle finanze, di intesa con gli Assessori all'agricoltura e foreste ed industria e commercio, è autorizzata a costituire mediante apposita convenzione, una gestione speciale autonoma, curata dagli Istituti di credito, prescelti a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti riguardanti la materia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Esprimo un dubbio. Mi pare che la formulazione dell'articolo 1 in un certo senso contrasti con quella dell'articolo 3. Se mal non ho capito, leggendo affrettatamente questa legge, il fondo dovrebbe essere costituito per abbassare gli interessi. Cioè, non è che il credito venga fatto sul fondo...

PISANO, *relatore.* Sì, è sul fondo.

ZUCCA (Indip.). Questo volevo sapere, perché qui c'è scritto «destinato alla concessione del credito di esercizio a tasso agevolato». Siccome l'articolo 3 invece dice che...

PISANO (D.C.), *relatore.* Il credito è sul fondo.

ZUCCA (Indip.). Ecco, ho capito. Grazie

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 2

I mutui, della durata massima di 5 anni, saranno concessi alle cooperative regolarmente costituite fra produttori agricoli ed ai loro consorzi.

Alle predette operazioni si applicano le norme della presente legge e del regolamento che ne disciplinerà l'attuazione nonché le norme del R. D. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 3

Il Fondo è autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi su prestiti di esercizio concessi da parte di Istituti esercenti il credi-

to agrario ai termini dell'articolo 2 nn. 1, 3 e 4 lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore delle cooperative o consorzi di cui al precedente articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 4 è soppresso nel testo della Commissione, perciò passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Art. 5

Il tasso di interesse, per tutte le operazioni previste dagli articoli precedenti, da porre a carico della ditta mutuataria è del 2 per cento in ragione d'anno ed è comprensivo dei diritti di commissione e spese accessorie.

La differenza tra il tasso di interesse praticato dagli Istituti di credito, per gli interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge e quello previsto dal comma precedente resta a carico del Fondo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MEDDE, Segretario:

Art. 6

Le domande di mutuo devono essere presentate agli istituti convenzionati, corredate della documentazione prescritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 7 è soppresso nel testo della Commissione, perciò passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Art. 8

Sulle domande decide un Comitato per ciascuno degli Istituti di credito convenzionati, presieduto dal Direttore dello Istituto o da un suo sostituto e composto da:

- a) un funzionario dell'Assessorato regionale alle finanze, artigianato e cooperazione;
- b) un funzionario dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste;
- c) un funzionario dell'Assessorato regionale industria e commercio;
- d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ed operanti in Sardegna;
- e) da tre rappresentanti di categoria designati rispettivamente dalla Federazione regionale dei coltivatori diretti, dall'Unione dei contadini e pastori e dalla Unione degli agricoltori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MEDDE, Segretario:

Art. 9

Il controllo tecnico ed amministrativo e contabile sull'impiego e la destinazione delle somme mutate, ai fini della presente legge, spetta agli Istituti convenzionati.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza da parte delle ditte mutuatrici nell'esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle ope-

razioni di finanziamenti, gli Istituti convenzionati provvedono direttamente, nelle forme di legge, al ricupero delle somme erogate, dandone immediata notizia al Comitato di cui al precedente articolo 8, che ha facoltà di concedere le dilazioni che prevederà l'apposito regolamento di cui al successivo articolo 10.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MEDDE, Segretario:

Art. 10

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge stessa su proposta dell'Assessorato alle finanze, artigianato e cooperazione di concerto con gli Assessorati all'agricoltura e foreste ed industria e commercio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MEDDE, Segretario:

Art. 11

Le leggi regionali 14 dicembre 1959, n. 21, 29 dicembre 1950, n. 74, e 11 giugno 1952, n. 14, sono abrogate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MEDDE, Segretario:

Art. 12

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1973 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 25102 — somma da versare al Fondo di rotazione per la cooperazione agricola.

Nello stesso stato di previsione sono soppressi i capitoli 26720 e 26737.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori alle finanze, artigianato e cooperazione e agricoltura e foreste ed industria e commercio, le competenze e i residui risultati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sui capitoli suindicati, sono trasferiti rispettivamente in conto competenza ed in conto residui del capitolo 25102.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MEDDE, Segretario:

Art. 13

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 25102 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Prima di passare all'articolo 14, comunico che è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Pisano-Melis Pietrino. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

«Norma transitoria: "La norma di cui all'articolo 3 della presente legge si applica anche in relazione agli interessi sui prestiti concessi dagli Istituti di credito prima dell'approvazione della presente legge"». (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano, per illustrare questo emendamento.

PISANO (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, la presentazione dell'emendamento è stata determinata dalla preoccupazione che noi, con questa legge, abroghiamo la legge numero 21, che prevede il concorso sugli interessi. Anche il disegno di legge che abbiamo in esame prevede il concorso sugli interessi, e sussiste il dubbio se questa norma sia applicabile anche al concorso sugli interessi per i mutui che sono in corso e che sono stati contratti negli anni passati. Io credo che l'emendamento sia necessario, perché altrimenti noi arrecheremmo un danno a tutte quelle cooperative che ad oggi hanno maturato questo diritto, ma che per effetto della soppressione della legge numero 21 potrebbero non mantenerlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Vorrei suggerire una correzione formale. Dopo: «sui prestiti concessi dagli Istituti di credito prima dell'approvazione della presente legge», si dovrebbe aggiungere: «e non ancora estinti».

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, se la correzione non è solo formale, è bene formalizzarla in un emendamento.

ZUCCA (Indip.). Non è possibile pagare gli interessi quando il prestito non esiste più!

PRESIDENTE. Il testo recita: «in relazione agli interessi sui prestiti concessi dagli Istituti di credito prima dell'approvazione...». Si potrebbe aggiungere «in corso». Ha domandato di parlare l'onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.), *relatore*. Debbo dare un chiarimento. I colleghi devono tener presente che la legge numero 21, fino all'anno scorso, aveva una disponibilità di 300 milioni. Le anticipazioni annuali delle cooperative ascendono a diversi miliardi. Per esempio, se guardiamo le cantine sociali, penso di non sbagliarmi dicendo che su un fatturato di circa 15 miliardi il credito si aggiri sul 70 o sull'80 per cento. Potrei fare un altro esempio: la SEM, due anni fa e l'anno scorso, ha avuto da parte della Banca del Lavoro, su una fidejussione regionale un credito di 1 miliardo. Queste anticipazioni sono state date a un tasso di interesse normale, che talvolta è del 10,5 per cento, talvolta del 10 o del 9,5. Poiché non è possibile soddisfare annualmente tutte le richieste (tant'è vero che la legge prevede di abbattere il tasso di interesse fino al 2 per cento), il concorso sugli interessi dato dalla Regione, per la limitatezza dei fondi disponibili, spesso fa scendere di 1 o 2 punti soltanto il tasso di interesse.

E' una preoccupazione per chi ha avuto le anticipazioni per la sua attività a un tasso di interesse normale; con l'approvazione di questa legge, noi andremo a colpire proprio le iniziative che vogliamo favorire. Può darsi che i crediti non siano stati estinti (per esempio, nel caso in parola, non è certamente stato estinto), però bisogna anche dire che potrebbero...

TRONCI (D.C.). Sono «concessi prima» anche quelli di 15 anni fa!

PISANO (D.C.), *relatore*. Va bene, senz'altro. Per esempio, potrebbe essere detto: «per quelli per i quali non è stato dato...»; ecco, se si trova questa formula, io sono d'accordo.

Certo è che, anche oggi, per esempio, l'Assessorato all'Industria dà il concorso sugli

interessi ai crediti di esercizio non solo dell'anno scorso, ma anche delle annualità passate. Il problema a mio giudizio è di sostanza. Cioè, io dico che l'intervento della Regione tiene conto non di un bilancio finanziario (che può essere limitato ad un esercizio), ma di un bilancio economico (che comprende un arco di tempo più ampio entro cui opera l'azienda). Se lo spirito e la lettera della legge è quello di alleviare questo onere finanziario, non ha importanza se il concorso è dato per una anticipazione presa quest'anno o l'anno passato, perché è un onere che è presente. Quando una cooperativa paga interessi all'istituto che le ha fatto il credito per 130 - 140 milioni, ditemi voi se è possibile sostenere quest'onere per avere una gestione economica!

Ecco, la preoccupazione è soltanto questa. D'altra parte, se il Consiglio vuole limitare l'intervento ad una o due annualità, io penso che la proposta possa essere anche accolta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tufani. Ne ha facoltà.

TUFANI (P.L.I.). Noi siamo contrari a questo emendamento, come lo siamo normalmente a tutti i provvedimenti retrodatati, per principio, e anche perché, comunque noi fissassimo dei termini e delle limitazioni, commetteremmo sempre un'ingiustizia verso qualcuno che, praticamente, si troverebbe escluso da questo provvedimento. Allora, la cosa più logica è che questo provvedimento sia ipotizzato per il futuro o al massimo per i crediti non ancora estinti, cioè per le rimanenze dei crediti non ancora estinti. Sotto questo profilo, francamente, l'emendamento avrebbe una logica perché altrimenti commetteremmo veramente un'ingiustizia, e io ritengo che l'emendamento potrà essere accolto almeno da parte nostra, se modificato in tal senso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Mi pare una cosa abbastanza evidente: quando si parla di concorso

in interessi, intanto ci può essere il concorso in quanto esista il prestito. Se non c'è il prestito in atto, come si fa a pagare gli interessi? Si potrebbe anche dire: «Rimborso degli interessi pagati», ma ci vorrebbe un'altra legge, perché allora si tratterebbe di un contributo che la Regione dà per gli interessi pagati nel passato, e non di un concorso. E' evidente che un concorso negli interessi ci può essere solo se c'è un prestito in atto, diversamente no.

PISANO (D.C.), relatore. Da 20 anni la Regione sta dando contributi.

ZUCCA (Indip.). Io ho parlato di prestito in atto, non di interessi pagati o meno.

Se il prestito è già estinto da un anno, da due, da tre, non ci sono più interessi da pagare, quindi non si può parlare di concorso.

PISANO (D.C.), relatore. Ma sono pagati.

ZUCCA (Indip.). Se sono pagati, allora bisogna fare una legge di rimborso, diversamente come è possibile, scusa? Bisogna fare una legge e dire: «Rimborso degli interessi pagati per il credito di esercizio delle cooperative», ma ripeto che allora è un'altra legge.

PISANO (D.C.), relatore. Questa norma esiste nella legge regionale n. 21.

ZUCCA (Indip.). Ma non può esistere nella legge n. 21 nel senso che si dà il concorso per i prestiti che non esistono più! Non è possibile!

PISANO (D.C.), relatore. Allora bocchiamo la legge!

ZUCCA (Indip.). Facciamo la legge, cosa vuoi che ti dica, ma così è un assurdo!

PISANO (D.C.), relatore. Perché assurdo? Un interesse, che l'impresa lo abbia pagato, lo abbia in perdita, lo debba pagare, è un concorso...

VI LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

20 GIUGNO 1973

ZUCCA (Indip.). E' un rimborso, non è un concorso.

PISANO (D.C.), *relatore*. No! E' un ribasso del costo del denaro! Cosa c'entra se è pagato?

PRESIDENTE. Io mi rendo conto che l'argomento è interessante e forse anche complesso, ma vorrei pregare i colleghi di mantenere un minimo di ordine nella discussione. Intanto invito i consiglieri, che volessero eventualmente proporre delle modifiche, di formalizzarle in emendamenti, diversamente la Presidenza si troverà costretta a porre in votazione la norma transitoria nella dizione originaria. Prego il collega Zucca e il collega Tufani di formalizzare le loro proposte.

ZUCCA (Indip.). L'emendamento, lo presento, ma è pleonastico, perché quando si parla di concorso di interessi è implicito che si tratta di concorso di interessi per prestiti che ancora esistono. Lo presenterò per maggior chiarezza, visto che c'è un collega che sostiene il contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, questa è l'interpretazione che lei dà della norma ma, evidentemente, su questo non...

PISANO (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, posso fornire una spiegazione?

PRESIDENTE. Onorevole Pisano, come relatore, ha facoltà di parlare.

PISANO (D.C.), *relatore*. Onorevole Zucca, la prego di prestarmi un attimo di attenzione.

Il prestito di esercizio, a norma della legge n. 1760, che noi abbiamo richiamato, ha la durata da uno a 5 anni, mentre le anticipazioni su merce hanno la durata di 12 mesi. Prendiamo una campagna agraria, per esempio quella cerealicola, che va da giugno a giugno. I rapporti con la banca partiranno da maggio, perché è chiaro che l'operazione bancaria sarà iniziata almeno 2 settimane prima del conferi-

mento, e quindi sarà da maggio a maggio. Cosa avviene, allora? Al maggio successivo (dopo i 12 mesi) non è più in atto il prestito, perché è già stato restituito, però, siccome la produzione è vincolata, evidentemente resta uno scoperto nell'economia dell'azienda, e per questo prima mi sono riferito al bilancio economico. Se noi parliamo di prestito in atto, questo si riferisce ai 12 mesi. Perché vogliamo privare del diritto ad avere il concorso sugli interessi? Tra l'altro, il computo sugli interessi va fatto all'atto dell'estinzione, non può essere fatto prima.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Prima non si può sapere quanti sono i giorni di scoperto.

PISANO (D.C.), *relatore*. All'onorevole Zucca voglio chiedere: il computo degli interessi, quando si fa? Lo si fa all'atto dell'estinzione; quindi, quando si conosce l'ammontare degli interessi, il prestito non è più in atto, perché deve essere estinto. In questo caso, con questa formulazione, la legge non sarebbe comunque operante e d'altra parte la legge regionale numero 21, che sta operando da diversi lustri, è stata sempre applicata in questo modo, senza aver mai dato adito a contrasti.

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento aggiuntivo alla norma transitoria, a firma Tufani-Occhioni-Medde. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

«Tra le parole: «concessi» e: «dagli», inserire la seguente frase: «ed ancora in atto e per le rate a scadere». (2)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta per permettere di concordare i vari emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 45, viene ripresa alle ore 20).

PRESIDENTE. Alla norma transitoria, introdotta dall'emendamento n. 1, è stato presen-

VI LEGISLATURA

CCLXX SEDUTA

20 GIUGNO 1973

tato un altro emendamento, sostitutivo totale a firma Pisano - Melis Pietrino - Spina. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

«Norma transitoria:» La norma di cui all'art. 3 della presente legge si applica anche in relazione agli interessi sui prestiti concessi dagli Istituti di credito e non ancora estinti al momento dell'approvazione della presente legge». (4)

PRESIDENTE. Credo che gli emendamenti siano stati già abbondantemente illustrati nel corso degli interventi precedenti... Ha domandato di parlare l'onorevole Tufani. Ne ha facoltà.

TUFANI (P.L.I.). Vorrei precisare il motivo per cui io e i miei colleghi riteniamo di mantenere il nostro emendamento. La nostra preoccupazione consiste nel fatto che ci si può trovare di fronte ad alcune situazioni, per cui per esempio, potrebbe esserci un'azienda molto premurosa che abbia praticamente estinto il suo debito prima della scadenza (non è vietato farlo) o perché gli affari sono andati bene o per altre ragioni; potrebbe poi esserci un'azienda non così ossequiosa ai suoi doveri e che si trovi, oggi, in contestazione con la banca per quel denaro avuto in prestito e non ancora restituito. Nell'un caso, praticamente, io ridarei l'interesse a chi, comunque, ha già pagato e ha ritenuto di mettersi a posto con la coscienza e la cassa estinguendo totalmente o parzialmente il debito; nell'altro caso verrei a premiare colui che, invece, non ha assolto i propri obblighi e non ha tenuto fede alla firma apposta sulle cambiali, in altre parole colui che non è adempiente. Ecco il motivo per cui insisto ancora nel mantenere — pur sapendo che sarà bocciato — l'emendamento: perché non intendiamo né favorire gli uni, né d'altra parte, favorire chi a un bel momento, specialmente oggi, non mantiene fede alla propria parola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Una volta tanto devo dar ragione ai liberali, anche perché mi trovo in un momento di tristezza...

Devo riconoscere che, in quanto a stesura giuridica, è più esatto l'emendamento del collega Tufani, perché, indubbiamente, il prestito non è estinto per le rate che devono ancora scadere. Si capisce che, se il prestito è ancora in vigore per una metà, e l'altra è già pagata, difficilmente può esser pagato anche l'interesse per quest'ultima. Credo che anche la formulazione del collega Pisano vada bene.

Piuttosto, anziché: al «momento della pubblicazione della legge» bisogna dire «al momento della pubblicazione della legge» o «dell'entrata in vigore della legge», perché l'approvazione, come sapete, è un atto preparatorio della legge, che diventa tale solo al momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

TUFANI (P.L.I.). Dopo questi chiarimenti, e se questo è lo spirito, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se i presentatori dell'emendamento n. 4 concordano con lo spirito...

PISANO (D.C.), *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento Pisano e più ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato, cooperazione e sport.

SPANO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato, cooperazione e sport*. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo unificato della proposta di legge: «Norme per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente la situazione di asili nido comunali» e del disegno di legge: «Norme per la costruzione, la gestione, il controllo degli asili nido della Regione Sarda».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	47
votanti	46
maggioranza	24
favorevoli	44
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Atzeni - Baghino - Bertolotti - Birardi - Branca - Cabras - Campus - Carrus - Catta - Corda - Defraia - Del Rio - Dettori - Floris - Ghinami - Giagu - Granese - Guaita - Isola - Lippi - Maddalon - Medde - Melis G. Battista (P.S.d'A.) - Melis Mario - Melis Pietrino - Pedroni - Pisano - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Schintu - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Tufani - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto su disegno di legge: «Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	47
votanti	46
maggioranza	24
favorevoli	43
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Atzeni - Baghino - Bertolotti - Birardi - Branca - Cabras - Campus - Carrus - Catta - Corda - Defraia - Del Rio - Dettori - Floris - Ghinami - Giagu - Granese - Guaita - Isola - Maddalon - Medde - Melis G. Battista (P.S.d'A.) - Melis Mario - Melis Pietrino - Milia - Mistrone - Monni - Montis - Murgia - Orrù - Pedroni - Pisano - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Schintu - Serra - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Tufani - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno lunedì 25 giugno alle ore 18 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Coordinatore

Dott. Maria Pinna Scalas

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1975